



Deliberazione di Giunta camerale

OGGETTO: Determinazioni relative all'iscrizione nei ruoli delle posizioni irregolari per omesso, incompleto e tardato pagamento del Diritto annuale dovuto alla Camera di commercio I.A.A. di Treviso - Belluno per l'esercizio 2022

Nell'anno duemilaventicinque addì 16 aprile 2025 alle ore 15.05 presso la sala Giunta della sede legale di Treviso della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO - BELLUNO si è riunita la Giunta Camerale.

La riunione si svolge anche in videoconferenza, con le modalità previste all'art. 8 del Regolamento di Giunta stesso.

Sono presenti:	il Presidente: Mario Pozza, la Vicepresidente: Nadia Zampol, Componenti di Giunta: Lionello Caregnato, Ivana Del Pizzol, Angelo Facchin, Carlo Miotto, Componente del Collegio dei Revisori dei conti: Giuseppe Rodighiero,
Partecipano da remoto ai sensi dell'art. 8 del Regolamento della Giunta:	Componenti di Giunta: Giovanni Cher, Pierluigi Sartorello, Componente del Collegio dei Revisori dei conti: Enrico Balossi (Presidente)
Segretario:	Romano Tiozzo "Pagio", Segretario Generale della Camera di commercio,
Assente giustificato:	Componente del Collegio dei Revisori dei conti: Simone Gasparetto
Assistono in presenza:	- Francesco Rossato, Vice Segretario Generale Vicario dell'Ente, - Silvana Manica, Responsabile Settore Segreteria di Direzione,
Assiste da remoto:	- Loretta Guerrona, funzionaria camerale.

Su invito del Presidente, riferisce il Segretario Generale.

Deliberazione di Giunta camerale

La corresponsione del Diritto annuale da parte delle imprese iscritte nel Registro di cui l'art. 8 della Legge n. 580/93 è prevista dall'art. 34 del Decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla Legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successivamente regolato dall'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, modificato dal Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e dall'art. 28 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, e da ultimo modificato dal Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

A decorrere dall'anno 2001, con la riformulazione dell'art. 17 della Legge n. 488 del 1999, sono stati previsti nuovi criteri di calcolo per la misura del Diritto annuale a seconda della forma giuridica nonché della capacità contributiva commisurata al fatturato.

Con le modifiche apportate all'art. 18 della Legge n. 580/1993 dall'art. 44 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273, la sanzione in tema di Diritto annuale è stata sottoposta ai principi del Decreto legislativo n. 472/1997 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie".

Successivamente, con D.M. 27 gennaio 2005, n. 54, "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di Commercio", entrato in vigore il 4 maggio 2005, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19.04.2005, è stata disciplinata la procedura sanzionatoria relativa all'irregolare pagamento del diritto annuale.

Per poter dare concreto avvio alle procedure di recupero, la Giunta della ex Camera di commercio di Treviso, con propria deliberazione n. 164 del 15.11.2005, ha approvato un apposito "Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Treviso" al fine di disciplinare alcuni aspetti che il D.M. n. 54/2005 lasciava alla discrezionalità delle singole Camere, Regolamento parzialmente modificato con le deliberazioni n. 89 del 27.06.2006, n. 73 del 26.06.2007, n. 90 del 22.07.2008, n. 119 del 13.07.2010 ed, infine, n. 181 del 26.09.2014.

Allo stesso modo per la Camera di commercio di Belluno veniva approvato con D.G. n. 3 del 10 gennaio 2006, il medesimo Regolamento successivamente modificato con deliberazioni n. 12 del 30 ottobre 2006 e n. 16 del 27 ottobre 2008.

Dal 16.5.2016 le Camere di commercio I.A.A. di Treviso e di Belluno ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'1.4.2015 sono state accorpate costituendo un nuovo

Deliberazione di Giunta camerale

Ente che è subentrato nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferivano alle preesistenti Camere di commercio di Treviso e di Belluno, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della Legge n. 580 del 1993 e successive modificazioni e con la medesima decorrenza di cui all'articolo 2 (data di insediamento del Consiglio camerale avvenuto il 16.5.2016).

Pertanto, dalla sintesi dei due regolamenti sopra citati, dall'esame degli interventi normativi, delle circolari ed in seguito all'esperienza nel tempo maturata dagli Uffici competenti è stato elaborato il Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al Diritto annuale dovuto alla Camera di commercio di Treviso – Belluno che è stato approvato con D.G. n. 87 del 18.11.2016, successivamente modificato con D.G. n. 172 del 23.11.2017 ratificata dal Consiglio camerale nella seduta del 5.12.2017 e ulteriormente modificato con D.G. n. 19 del 27.2.2023.

Dovendo provvedere al recupero delle somme e all'irrogazione delle sanzioni per le imprese per le quali risulti omesso, incompleto o tardato il pagamento del Diritto annuale, viene proposta, con il presente provvedimento, l'iscrizione a ruolo delle posizioni sanzionabili per l'annualità di competenza 2022.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento è necessario che la Giunta stabilisca i criteri di selezione delle posizioni da sanzionare e scelga la modalità di irrogazione della sanzione tra quelle previste dal medesimo articolo.

Considerata la necessità di risolvere situazioni patologiche o, comunque, anomale si propone di confermare anche per il ruolo 2022, le seguenti condizioni di esclusione dall'irrogazione delle sanzioni per:

- Società di capitali che abbiano depositato il bilancio finale di liquidazione prima del 31.12.2001: nel caso presentino richiesta di cancellazione al Registro delle Imprese si procederà allo sgravio delle cartelle emesse e alla rinuncia per le annualità non ancora iscritte a ruolo;
- Società di persone che abbiano presentato il piano di riparto ai soci, il cui termine di scadenza sia stato fissato, per le quali non sia avvenuta la ricostituzione della pluralità dei soci, prima del 31.12.2001: nel caso presentino denuncia di cancellazione al Registro delle Imprese e provvedano alla chiusura della partita IVA con effetto dalla data degli eventi sopra descritti si procederà allo sgravio delle cartelle emesse e alla rinuncia per le annualità non ancora iscritte a ruolo;
- Imprese individuali e società di persone per le quali si manifesti almeno una delle circostanze previste dal D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 "Regolamento di semplificazione del procedimento

Deliberazione di Giunta camerale

relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese” per dare avvio al procedimento di cancellazione d’ufficio: nel caso presentino richiesta di cancellazione al Registro delle Imprese, documentino oggettivamente la non operatività e provvedano alla chiusura della partita IVA eventualmente ancora attiva, si procederà a cancellazione avvenuta alla rinuncia per le annualità non ancora iscritte a ruolo;

- Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese esercenti esclusivamente attività agricola: nel caso presentino richiesta di cancellazione al Registro delle Imprese, documentino un volume d’affari inferiore a € 2.582,28 fino al 2.10.2006 / € 7.000,00 dal 3.10.2006 (al di sotto dei valori sopra detti l’iscrizione al Registro delle Imprese risultava facoltativa) oppure la oggettiva non operatività, rilascino dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale affermino di non aver fruito di benefici o agevolazioni fiscali dovuti all’iscrizione nel Registro delle Imprese, si procederà allo sgravio delle cartelle emesse e alla rinuncia per le annualità non ancora iscritte a ruolo;
- Imprese per cui risulti chiusa una procedura fallimentare iniziata con la normativa precedente alla riforma entrata in vigore nel luglio 2006 (che non prevedeva l’intervento del curatore per la cancellazione dell’impresa dal Registro delle Imprese una volta terminata la procedura), la mancanza di reddito d’impresa, movimentazione fiscale e contributiva, e che possano dimostrare in qualunque modo il mancato esercizio dell’attività dalla data di fallimento, si procederà allo sgravio delle cartelle emesse e alla rinuncia per le annualità non ancora iscritte a ruolo.

Inoltre, si propone:

- di non procedere all’irrogazione della sanzione o di procedere allo sgravio in caso di ravvedimenti operosi insufficienti per un ammontare uguale od inferiore ad € 4,00 riconoscendo la buona fede del contribuente e la sua volontà di adempiere all’obbligo tributario;
- ai sensi della nota MISE prot. n. 0118648 del 12.7.2013 ad oggetto *“applicabilità al diritto annuale dell’articolo 3, commi 10 e 11, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012, n. 44 e commi 527, 528 e 529 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228”* di innalzare ad euro 30,00 l’importo per diritto, sanzioni ed interessi al di sotto del quale non si procede all’attivazione della procedura sanzionatoria di cui al D.M. n. 54/2005 sempre che non risultino altre violazioni per le 5 (cinque) annualità precedenti ai sensi dell’art. 3 co. 10 ed 11 della Legge n. 44/2012 e di considerare, ai fini della verifica delle violazioni pregresse, quelle già contestate e non correttamente ravvedute, o non oggetto di procedura di sgravio, ovvero le violazioni non ancora notificate, ovvero quelle non contestate

Deliberazione di Giunta camerale

in ottemperanza all'applicazione dell'istituto della continuazione, ovvero le violazioni non irrogate perché inferiori al minimo esattoriale;

- l'art. 13 del Regolamento stabilisce che la Giunta camerale debba scegliere la procedura attraverso la quale irrogare le sanzioni per omesso o tardivo versamento del Diritto annuale tra quelle previste dal Decreto legislativo n. 472/1997. Considerato che, per motivi tecnici, intercorre già un lungo periodo tra la violazione e l'emissione del ruolo, si propone l'adozione del procedimento di iscrizione a ruolo senza preventiva contestazione ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto legislativo n. 472/1997 richiamato dall'art. 13 co. 1 lett. c) del Regolamento;
- si propone, ancora, di non applicare, l'art. 7 "Incremento della sanzione per gravità della violazione", l'art. 8 "Incremento della sanzione per la personalità del trasgressore e per sue precedenti violazioni", l'art. 9 "Riduzione della sanzione a seguito di eventi straordinari o crisi di mercato".

LA GIUNTA

UDITA la Relazione del Segretario Generale;

VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la Legge n. 580/93 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto della Camera di commercio di Treviso - Belluno vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare nelle norme che stabiliscono le competenze degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e dei Servizi vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare gli articoli 16 e seguenti che disciplinano le funzioni dirigenziali e direttive del Segretario Generale e dei Dirigenti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio" ed in particolare l'articolo 13 che disciplina le modalità di gestione del budget direzionale;

RICHIAMATO l'Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 20 dell'8 luglio 2024, recante in allegato la struttura organizzativa adottata dall'Ente a seguito dell'ultima modifica degli assetti organizzativi,

Deliberazione di Giunta camerale

con l'indicazione dei dirigenti e dei loro collaboratori responsabili di ciascuna Area funzionale, Settore, Ufficio, Unità operativa;

VISTO il Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 25 "Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare" della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

VISTO il Decreto Ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 "Regolamento in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

VISTO il DM 27 gennaio 2005 n. 54 recante "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 2, della Legge 21 febbraio 2003, n. 27";

VISTO l'art. 28 co. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114: "Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento";

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell' 8 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 44 del 23.02.2015, con il quale si è stabilito che le misure del Diritto annuale *"sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, [...], con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati e con le riduzioni percentuali dell'importo da versare disposte dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, a partire dalla riduzione prevista per l'anno 2015, pari al 35 per cento"*;

RICHIAMATA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 042969 del 22 dicembre 2021 che ha approvato le misure per il Diritto annuale camerale per il 2022 invariate rispetto al 2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 19 del 22.11.2019 che, ai sensi dell'art. 18 co. 10 Legge n. 580/1993, ha maggiorato del 20% l'importo del Diritto annuale per gli anni 2020, 2021 e 2022 per il finanziamento di specifici progetti, condivisi con la Regione Veneto ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese;

Deliberazione di Giunta camerale

VISTO il D.M. 12 marzo 2020, entrato in vigore il 27 marzo 2020, con il quale, ai sensi dell'art. 18 co. 10 della Legge n. 580/1993, è stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico la maggiorazione del Diritto annuale nella misura massima del 20% per le annualità 2020, 2021 e 2022;

VISTA la circolare Ministero Attività Produttive n. 3587/C del 20.6.2005 riguardante l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie al Diritto annuale dovuto alle Camere di commercio;

VISTE le note circolari del Ministero dello Sviluppo Economico n. 232590 del 12.11.2012, n. 31666 del 25.2.2013 e n. 0118648 del 12.7.2013 relative all'applicabilità al Diritto annuale dell'art. 3, commi 10 e 11 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTA la nota circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 172574 del 22.10.2013 relativa all'applicabilità al Diritto annuale della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2 agosto 2013;

VISTO il vigente *“Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio I.A.A. di Treviso – Belluno”* adottato con deliberazione di Giunta n. 19 del 27.2.2023;

ESAMINATA la proposta relativa all'iscrizione nei ruoli delle posizioni che non abbiano regolarmente versato il Diritto annuale per l'esercizio 2022 dovuto alla Camera di commercio di Treviso - Belluno, come descritto in premessa;

CON VOTO palesemente espresso, all'unanimità dei votanti,

DELIBERA

1. di approvare le proposte indicate in premessa per le condizioni di esclusione dalla irrogazione delle sanzioni che troveranno immediata applicazione nei procedimenti in corso;
2. di non procedere all'irrogazione della sanzione o di procedere allo sgravio in caso di ravvedimenti operosi insufficienti per un ammontare uguale od inferiore ad € 4,00;
3. di non applicare gli articoli da 7 a 9 del Regolamento;
4. di procedere, per l'annualità 2022, ad irrogare le sanzioni amministrative tributarie previste dal D.M. n. 54/2005 per omesso, tardato od incompleto versamento del Diritto annuale con

Deliberazione di Giunta camerale

iscrizione a ruolo senza preventiva contestazione ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto legislativo n. 472/1997 e come previsto dall'art. 13 lett. c) del Regolamento camerale adottato con deliberazione di Giunta n. 19 del 27.2.2023;

5. di fissare a € 30,00 l'importo per diritto, sanzioni ed interessi al di sotto del quale non si procede all'attivazione della procedura sanzionatoria di cui al D.M. n. 54/2005 sempre che non risultino altre violazioni per le 5 (cinque) annualità precedenti ai sensi dell'art. 3 co. 10 ed 11 della Legge n. 44/2012;
6. di fissare a € 12,00 la somma minima iscrivibile a ruolo ai sensi dell'art. 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL SEGRETARIO
Romano Tiozzo "Pagio"

IL PRESIDENTE
Mario Pozza

Il presente atto è un documento informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole tecniche pubblicate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale – Decreto legislativo n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati nel sito dell'AgID - Agenzia per l'Italia Digitale). In caso di stampa cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.